

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2024
397/2024/R/COM

RETTIFICA DEL VALORE DELLA COMPONENTE OT_T DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 384/2024/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1310^a *bis* riunione del 3 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG 2024-2027), approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 216/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito della disciplina per il calcolo dei corrispettivi di trasporto, la RTTG definisce, all’articolo 15, comma 2, i criteri per il calcolo del coefficiente moltiplicativo k;

- con la deliberazione 216/2024/R/gas, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti e determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l’anno 2025;
- con la deliberazione 384/2024/R/com, l’Autorità ha definito i valori, validi dal 1 ottobre 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali, nonché di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas;
- la medesima deliberazione reca, all’articolo 3, disposizioni relative alla componente relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t) di cui all’articolo 9 del TIVG;
- ai sensi del richiamato articolo 9 del TIVG, la componente QT_t dipende, tra gli altri, dal coefficiente moltiplicativo k di cui al richiamato articolo 15, comma 2, della RTTG, il cui valore, valido dal 1 ottobre 2024 al 20 settembre 2025, è stato pubblicato dalla società Snam Rete Gas contestualmente ai corrispettivi per l’anno solare 2025;
- il valore della componente QT_t valido a partire dal 1 ottobre 2024 e riportato all’articolo 3 della deliberazione 384/2024/R/com non tiene conto del nuovo valore del coefficiente moltiplicativo k .

RITENUTO CHE:

- sia necessario rettificare il valore della componente QT_t valido a partire dal 1 ottobre 2024 indicato all’articolo 3 della deliberazione 384/2024/R/com

DELIBERA

1. di sostituire la Tabella 3, di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione 384/2024/R/com con la seguente:

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all’articolo 9

| Periodo di applicazione | euro/GJ |
|--------------------------------|----------------|
| <i>Dal 1° gennaio 2024</i> | 3,348017 |
| <i>Dal 1° aprile 2024</i> | 2,847834 |
| <i>Dal 1° ottobre 2024</i> | 3,693427 |

2. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 384/2024/R/com, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini